

**TRASPORTO RIFIUTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE: CIRCOLARE DELL'ALBO GESTORI  
AMBIENTALI**

Con la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 inerente la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in vigore dal 1 gennaio 2021, l'Albo Gestori Ambientali ha stabilito che **i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono continuare ad effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, anche ove divenuti urbani ai sensi delle recenti novità normative, fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione.** Si tratta soltanto dei rifiuti individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Per completezza di informazione si ricorda che:

- la Categoria 2bis è relativa ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Categoria 4 è relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)